



**Ordinanza** n. 21 del 2 aprile 2020

**Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROROGA ORDINANZE SINDACALI N. 14, N. 15 E N. 16 DEL 12 MARZO 2020, N. 17 E N. 18 DEL 17 MARZO 2020, 19 DEL 20 MARZO 2020 FINO AL 13 APRILE 2020**

### IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale;

*RICHIAMATO in particolare l’art. 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”*

RILEVATO che la disposizione da ultima richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio Provincia di Latina;

VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative ed i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "Covid-19" impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 14, n. 15 e n. 16 del 12 marzo 2020, n. 17 e n. 18 del 17 marzo 2020, 19 del 20 marzo 2020;

RITENUTO, quindi, di dover prolungare le disposizioni contenute nelle sopra richiamate Ordinanze Sindacali, fino al 13 aprile 2020;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;
- Lo statuto comunale;

**ORDINA**

- **Che l'efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze Sindacali n. 14, n. 15 e n. 16 del 12 marzo 2020, n. 17 e n. 18 del 17 marzo 2020, 19 del 20 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.**

## **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

## **DISPONE**

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

## **DEMANDA**

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina;
- Questura di Latina;
- Questura di Terracina;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;
- Comando Polizia Locale – Sede;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: [www.comune.sonnino.latina.it](http://www.comune.sonnino.latina.it), la realizzazione di pubblici avvisi ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune, tra cui utilizzando i social networks.

## **COMUNICA**

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 2 aprile 2020



IL SINDACO  
Luciano De Angelis  
IL SINDACO  
Luciano De Angelis